



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2022

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

ARTICOLO 3 - SETTORE DI INTERVENTO

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

ARTICOLO 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 - SPESE AMMISSIBILI

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ARTICOLO 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 16 - SPESE AMMISSIBILI

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 17 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 18 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 19 - CONTROLLI

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 20 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

CAPO VI - CONCESSIONI DI PATROCINI

ARTICOLO 22 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

ARTICOLO 23 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

ARTICOLO 24 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

ARTICOLO 25 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

ARTICOLO 26 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

ARTICOLO 27 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

ARTICOLO 28 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

ARTICOLO 29 - CONCESSIONE DI PATROCINI PER INIZIATIVE AVENTI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 30 – RENDICONTAZIONE DEI PATROCINIO CONCESSO

ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI ABROGATE

ARTICOLO 32 – NORMA FINALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.
2. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Dolianova. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tali compiti, promuove e sostiene mediante la concessione di contributi economici le attività culturali, della promozione e protezione sociale dirette a perseguire fini di pubblico interesse finalizzate all'animazione del territorio e alla diffusione e promozione della cultura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento il Comune di Dolianova determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività e iniziative nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori.

ARTICOLO 3 - SETTORE DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative nei settori d'intervento di seguito indicati:

A) SETTORE CULTURA

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio. Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;

- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale e regionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Dolianova;
- h) iniziative volte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente;
- i) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

B) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- a) protezione dei minori e dei giovani;
- b) prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- c) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- d) prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- e) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- f) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale e della protezione civile.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:

- a) contributi economici ordinari a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni rientranti nei settori di intervento previsti dall'art. 3;
- b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo rientranti nei settori di intervento previsti dall'art. 3;

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;
- b) contributi economici straordinari: per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali
- associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
- libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- persone giuridiche relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Dolianova e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Dolianova;

- svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro.

2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Dolianova per interventi che si svolgano sul territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere in casi particolari contributi, per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

CAPO II

CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato di norma al 30 Settembre di ogni anno.

2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Dolianova, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive deve pervenire corredata di:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
- c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
- d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;

e) composizione degli organi sociali.

3. Il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività/iniziativa, in ogni settore di intervento, rientrante nei fini statutari

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso. Nell'avviso viene definito:

- l'importo da destinare ai contributi;
- il termine di presentazione della domanda;
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione di graduatorie;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi e i limiti massimi e minimi degli stessi;

ARTICOLO 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono possibili cause di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto dall' avviso;

2. Prima di procedere all'esclusione, la Commissione procederà, ai sensi del successivo art. 11, al soccorso istruttorio.

ARTICOLO 10 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, e 4 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni.

2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:

- a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;
- b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso.
- c) spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività, nella misura massima del 20 % del contributo concesso.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.

4. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative agli organi di rappresentanza, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese per rinfreschi.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 8, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

ARTICOLO 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 13, da una Commissione di 3 membri, nominata con determinazione del responsabile del settore di competenza, composta dalla medesima Posizione Organizzativa e da due dipendenti esperti del Comune di Dolianova.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.

2. I punteggi dei criteri e sub-criteri da assegnare, espressi in centesimi, saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale per i singoli settori di intervento.

a) SETTORE CULTURALE

A.1 Qualità dell'iniziativa

1. iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
2. valutazione della proposta progettuale: grado di innovatività e originalità;
3. valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità e alla qualità di comunicazione promozionale e il livello di diffusione dell'attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....);
4. valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori;
5. iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità ;
6. valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
7. rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti;
8. potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale).

A.2 Esperienza del soggetto proponente

A.3 Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale

b) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

B.1 Qualità dell'iniziativa

1. iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
2. valutazione della proposta progettuale: grado di innovatività e originalità;

3. iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale;
4. valore educativo della proposta valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori;
5. elevato coinvolgimento del volontariato: appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa;
6. capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione;
7. potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale).

B.2 Esperienza e qualificazione del soggetto proponente

B.3 Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Di norma entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel bando per i contributi l'Amministrazione approva la graduatoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto.
2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati all'albo pretorio, nella apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale e con comunicazione all'indirizzo pec fornito dal richiedente in sede di domanda.
3. Avverso la graduatoria per la concessione dei contributi, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, è ammesso ricorso.
4. L'Amministrazione provvede all'esame del ricorso entro il termine di 30 giorni dalla relativa presentazione e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e conseguente pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità indicate al precedente comma 2.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA GENERALE

Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale, mediante deliberazione della Giunta comunale, può concedere contributi straordinari per: - iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo.

ARTICOLO 16 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, e 4 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;

b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso.

c) spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività, nella misura massima del 20 % del contributo concesso.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.

4. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative agli organi di rappresentanza, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese per rinfreschi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 17 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo non può essere superiore al 90% della spesa ammissibile.

2. Il contributo può essere concesso fino al 100% della spesa ammissibile qualora diretto a soggetti senza scopo di lucro partecipati dal Comune.

3. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.

4. I soggetti beneficiari di contributi possono richiedere un acconto del 50 %. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;

b) rendiconto economico dell'attività svolta, comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

5. La documentazione presentata e relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative deve essere almeno pari alla spesa ammissibile.

6. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, anche copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate da cui si possa verificare la dicitura "realizzato con il contributo del Comune di Dolianova" affiancato allo stemma comunale.

7. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

ARTICOLO 18 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).

2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 19 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 20 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.

2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

3. Le associazioni / enti che richiedono contributi sono tenuti a fornire le principali informazioni su di sé nell'apposita sezione del sito web del Comune di Dolianova impegnandosi a curarne il costante aggiornamento.

CAPO VI

CONCESSIONI DI PATROCINI

ARTICOLO 22 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con decreto del Sindaco :

ARTICOLO 23 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale, oltre che i soggetti indicati all'art. 5, anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ARTICOLO 24 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione di patrocini è decisa dal Sindaco sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'evento e rilevanza dell'attività dell'associazione per l'immagine dell'Amministrazione, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
6. Il patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione

ARTICOLO 25 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. Il Sindaco può concedere il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 23 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 26 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ARTICOLO 27 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 5 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 28 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ARTICOLO 29 - CONCESSIONE DI PATROCINI PER INIZIATIVE AVENTI SCOPO DI LUCRO

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ARTICOLO 30 – RENDICONTAZIONE DEI PATROCINIO CONCESSO

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
- b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nel "Regolamento per le concessioni di cui all' art. 12 della Legge 241/1990" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 16 maggio 1991, come integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 2 luglio 1991,

sono abrogate con riferimento alle attività dei settori “Cultura” e “Promozione e protezione sociale”, mentre restano in vigore con riferimento alle “Attività sportive e ricreative del tempo libero”, che non sono oggetto del presente regolamento.

ART. 32 – NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione.